

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTONELLI, MAZZONI, BORELLINI GINA, BARBIERI ORAZIO, RUSSO SALVATORE, MAGLIETTA, VENEGONI, DEGLI ESPOSTI, NANNI RINO, COLOMBI ARTURO, GRASSO NICOLOSI ANNA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, GUIDI, VACCHETTA, SANNICOLÒ, ROMEO, SOLIANO, SPALLONE, FOGLIAZZA

Presentata il 24 aprile 1959

Costituzione di Comitati provinciali per l'assistenza ai minorati civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella legislazione sociale della Repubblica italiana appaiono sempre più palesi, col trascorrere del tempo, i contrasti e le lacune che si riscontrano in campo assistenziale e pensionistico.

I provvedimenti legislativi emessi a favore dei ciechi e dei sordomuti ebbero, come ognuno ricorda, una vasta e favorevole eco di consensi in quanto si ritenne che ad essi seguissero eguali provvidenze estensive per gli invalidi e mutilati civili a favore dei quali, e in misura inadeguata, decidono gli Enti comunali di assistenza, il Ministero degli interni, e le varie e incontrollate Organizzazioni caritative.

Scopo della presente legge è appunto quello di rendere operante un caposaldo costituzionale per assicurare ai cittadini, totalmente o parzialmente inidonei a proficuo lavoro, un pur modesto assegno statale che valga ad attenuare le condizioni di permanente bisogno a cui sono invariabilmente soggetti.

La proposta di iniziativa parlamentare che sottoponiamo al vostro esame risponde alla duplice esigenza di riconoscere, nei mutilati e invalidi civili (non per cause di guerra, di lavoro o di servizio), uno stato giuridico che li parifichi ad altre categorie di cittadini,

detraendo in pari tempo le somme necessarie dalle disponibilità di bilancio del Ministero dell'interno, degli Enti comunali, e dagli introiti di cui al decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

Nel bilancio preventivo 1959-60 del Ministero dell'interno, è fissata una spesa di lire 45.690.200.000 da devolvere, in parte, per l'assistenza degli invalidi bisognosi. A loro volta, gli Enti comunali hanno sborsato, per l'assistenza di quest'ultimo quinquennio, una cifra media annua che si aggira sui 10 miliardi di lire.

Anche gli introiti di cui alla legge 30 maggio 1946 sono serviti e servono, parzialmente, per andare incontro alle necessità dei mutilati e invalidi civili.

L'articolazione della presente proposta di legge, mentre da un lato rende più organica e controllata l'assistenza che si manifesta attraverso l'assegno pensionabile fisso e mensile, sgrava al tempo stesso dal bilancio del Ministero dell'interno, e da quello dei comuni e dei Comitati provinciali, le somme necessarie atte a consentire una parità di diritti a favore di una categoria di cittadini che altro non chiede se non l'applicazione operante della Carta costituzionale italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito in ogni provincia un Comitato di assistenza avente per compito di assistere, istruire, avviare alla professione, rieducare al lavoro e collocare ad occupazione proficua i bimbi, i ragazzi, i giovani e gli adulti — fino al sessantesimo anno di età per gli uomini e al cinquantacinquesimo per le donne — mutilati o invalidi civili per cause indipendenti da eventi bellici, da lavoro o da servizio.

ART. 2.

Fanno parte del Comitato: il presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo rappresentante, che lo presiede; un consigliere provinciale nominato dal Consiglio provinciale; un rappresentante della Regione, nominato dal Consiglio regionale o, in mancanza della Regione, un rappresentante della Prefettura, nominato dal prefetto; il medico provinciale; un pediatra designato dall'Ordine dei medici; un medico condotto designato dall'Ordine; un maestro titolare elementare e un professore titolare di scuola secondaria statale, designati dal Provveditorato agli studi; tre mutilati o invalidi, che abbiano compiuto il 21 anno di età e con diminuita capacità lavorativa non inferiore al 35 per cento, designati dai Consigli direttivi delle associazioni mutilati e invalidi civili per cause indipendenti da eventi bellici, da lavoro o da servizio esistenti di fatto nella provincia.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario amministrativo.

ART. 3.

Su richiesta del padre o di chi ne fa le veci, il Comitato prende in considerazione il caso del ragazzo o del giovane minorato e, se è necessario, colloca l'assistito presso idoneo istituto, in provincia o fuori provincia, per le cure, l'istruzione, l'avviamento o la rieducazione professionale.

Ogni richiesta deve essere accompagnata da documentazione medica rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Il Comitato sottopone a visite e controlli necessari i soggetti da assistere.

A questo scopo si avvale dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Avverso le deliberazioni di detto Istituto l'interessato può ricorrere al Comitato provinciale di assistenza, che delibera su ogni caso a maggioranza dei presenti alla riunione del Consiglio stesso. Dette riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri.

ART. 4.

Quando il mutilato o invalido può essere assistito risiedendo presso la propria famiglia, il Comitato si assume tutte le spese per le cure, l'istruzione l'avviamento professionale. Se il reddito della famiglia è al di sotto del minimo imponibile per la imposta complementare è concesso un assegno mensile di invalidità rapportato al grado di invalidità stessa, sulla base della retribuzione figurativa di lire 15.000 mensili. L'inabilità necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo è di non meno del 35 per cento.

ART. 5.

Il Comitato ha il compito di collocare al lavoro gli invalidi e mutilati civili dal 18° al 55° anno di età per le donne e dal 18° al 60° anno di età per gli uomini. A questo scopo, a domanda degli interessati, compila gli elenchi nominativi e li trasmette, ogni bimestre, all'Ufficio provinciale del lavoro. Al collocamento dei mutilati e invalidi civili provvede la apposita commissione già funzionante presso gli Uffici provinciali del lavoro, integrata con un rappresentante designato da ogni Associazione dei mutilati e invalidi civili esistente nella provincia.

Le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi per cause di lavoro o di servizio sono estese ai mutilati o invalidi civili per cause indipendenti da eventi bellici, da lavoro e da servizio.

ART. 6.

I mutilati o invalidi disoccupati godono per tutto il tempo di disoccupazione involontaria di un assegno mensile di lire 15.000. L'assegno è a carico dei Comitati provinciali.

ART. 7.

I mutilati e invalidi civili di cui alla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 6, godono di assistenza ospedaliera, medica, farmaceutica, ortopedica e protetica a carico del Comitato Provinciale.

ART. 8.

I mutilati e invalidi civili al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne godranno di un assegno mensile vitalizio di lire 15.000 purché non abbiano un reddito superiore alle 360 mila lire annue.

ART. 9.

Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà con apposito decreto quali fondi assegnare per ogni esercizio finanziario ai Comitati provinciali.

ART. 10.

Su proposta del Ministro dell'interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.